



**COMUNE DI LA LOGGIA  
PROVINCIA DI TORINO**

# **REGOLAMENTO AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2015**



## Comune di La Loggia

Via Bistolfi 47

### Regolamento Area di sgambamento per cani

---

#### SOMMARIO

<b>ART. 1 – OGGETTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 7 – USI DIVERSI DELL'AREA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 – APERTURA DELL'AREA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 9 – CHIUSURA TEMPORANEA DELL'AREA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 10 – VIGILANZA E SANZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 11 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>5</b>



## Comune di La Loggia

Via Bistolfi 47

### Regolamento Area di sgambamento per cani

---

#### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

#### ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, alla quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento del/degli animale/i in suo possesso, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

#### ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

#### ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

1. L'area sgambamento cani è localizzata all'interno del giardino pubblico di via Morardo in una porzione dello stesso individuata e delimitata allo scopo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate altre o diverse aree da adibire al medesimo utilizzo.

#### ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

#### ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, ed avendo ben valutato l'opportunità in relazione al sesso, alle dimensioni ed alle caratteristiche comportamentali dei cani. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
3. I possessori/accompagnatori dei cani che manifestino atteggiamenti di aggressività nei confronti di persone o altri cani sono tenuti ad abbandonare senza indugio l'area con il cane in propria custodia.
4. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.).
5. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
6. E' vietato l'accesso ai cani non identificati sprovvisti di iscrizione all'anagrafe canina.
7. E' vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo del calore.
8. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
9. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale 03 marzo 2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani."



## Comune di La Loggia

Via Bistolfi 47

### Regolamento Area di sgambamento per cani

---

10. E' vietato introdurre all'interno dell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della Strada, biciclette, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
11. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
  - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
  - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

#### **ART. 7 – USI DIVERSI DELL'AREA**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità previa stipula di specifica convenzione.

#### **ART. 8 – APERTURA DELL'AREA**

1. L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni senza orari di chiusura, salvo diverse indicazioni che potranno essere stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. All'ingresso è presente un pannello informativo riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:
  - a. ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
  - b. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
  - c. risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

#### **ART. 9 – CHIUSURA TEMPORANEA DELL'AREA**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiudere temporaneamente l'area per destinarla a manifestazioni o eventi ed iniziative legati agli animali.
2. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di chiudere temporaneamente l'area qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, problemi di ordine igienico-sanitario o di pubblico interesse anche in relazione ai manufatti ed al verde presenti nel contiguo giardino pubblico. In tali casi l'Amministrazione potrà rivalersi civilmente e penalmente sui responsabili e pretendere il risarcimento dei danni e la rimessa in pristino di luoghi e manufatti.

#### **ART. 10 – VIGILANZA E SANZIONI**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24.7.2008, n. 125, con delibera della giunta comunale, potranno essere successivamente stabiliti diversi importi, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, in relazione alle varie casistiche di violazione a norme comportamentali previste dal presente Regolamento.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configurino le ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

#### **ART. 11 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI**

1. In caso di più violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.
2. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane



## **Comune di La Loggia**

Via Bistolfi 47

### **Regolamento Area di sgambamento per cani**

---

dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

3. Nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, verrà perseguito a termini di legge.

#### **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio

\*\*\*\*\*